

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Premesso che con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato a questa Amministrazione in data 10.04.2006 la Soc. Stemy di Scrocchi Stefania di Scrocchi Stefania e c.s.a.s., in persona della legale rappresentante Scrocchi Stefania, chiedeva l'annullamento della Ordinanza n. 049/2006 del 09.02.2006 a firma del Dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia, con la quale era stata disposta "la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dalla notifica del provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, delle opere abusive realizzate alla struttura alberghiera denominata Hotel Vienna, in Via Fiume n. 63, distinti al NCEU al Foglio 1 mappali 81-986:telaio strutturale in profili metallici sul terrazzo rialzato dell'immobile, sul fronte di via Fiume, costituito da n. 8 ritti verticali lungo il bordo del terrazzo rialzato dell'immobile, sul fronte di Via Fiume, costituito da n. 8 ritti verticali lungo il bordo del terrazzo del tipo HEA 100 di altezza pari a m. 2,80 ed imbullonati a piastra metallica al pavimento, con rispettive travi inclinate IPE 200 imbullonate ai ritti ad altezza di m. 2,40 ed al muro perimetrale dell'edificio ad altezza di m. 3,80; telaio strutturale in profili metallici sul terrazzo rialzato dell'immobile sul fronte lungi arenile, costituito da n. 5 ritti verticali lungo il bordo del terrazzo del tipo HEA 100 di altezza pari a m. 2,80 ed imbullonati a piastra metallica al pavimento, con rispettive travi inclinate IPE 200 imbullonate ai ritti ad altezza di m. 2,33 circa ed al muro perimetrale dell'edificio ad altezza di m. 3,04 circa";

- che con Deliberazione G.M. n. 73 del 10.05.2006 il Comune stabiliva di esercitare, in relazione al suddetto ricorso straordinario, la facoltà prevista dall'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199, chiedendo che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale ed incaricando l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Ufficio Legale - Avvocatura civica, del patrocinio dell'Amministrazione comunale nel suddetto procedimento amministrativo contenzioso, assicurando gli oneri previsti dall'art. 9, comma 3, e dell'art. 10 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, nonché dell'eventuale continuazione del procedimento in sede giudiziaria;

- che, trasposto il ricorso straordinario in sede giurisdizionale, il T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - sez. II con ordinanza N. 331-07 del 17.18/05/2007 respingeva l'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati proposta dalla società ricorrente;

- che con ricorso notificato il 07.06.07 presso il domicilio eletto ed in data 08.06.07 presso la sede comunale la società Stemy di Scrocchi Stefania di Scrocchi Stefania e c. s.a.s. ha proposto appello avverso l'ordinanza cautelare del T.A.R. dell'Emilia Romagna;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, ma non è abilitato davanti alle magistrature superiori;

Ritenuto opportuno, nell'ambito di un rapporto di natura fiduciaria, avvalersi per il patrocinio davanti al Consiglio di Stato dell'opera professionale dell'Avv. Federico Gori del Foro di Pesaro, abilitato alle Magistrature superiori;

Visti gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di resistere in giudizio avanti il Consiglio di Stato nel ricorso in appello notificato il 07.06.07 presso il domicilio eletto ed in data 08.06.07 presso la sede comunale avverso l'Ordinanza del T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - sez. II N.331-07 del 17.18/05/07;

2) di incaricare l'Avv. Federico Gori, avvocato abilitato alle Magistrature superiori del Foro di Pesaro, del patrocinio dell'Amministrazione nella succitata azione giudiziale, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.